

**IMPIANTI DI DISCARICA DESTINATARI DEI FLUSSI DI FANGHI DI DEPURAZIONE  
TOSCANI**

Individuazione degli impianti di destinazione finale per l'emergenza del conferimento di fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane degli impianti di depurazione sottoelencati:

Gestore
ASA
ACQUE
GAIA
GEAL
ACQUEDOTTO DEL FIORA
PUBLIACQUA
NUOVE ACQUE

Gestore	Quantità t/mese
GIDA (Impianto di Calice)	490 *
AQUAPUR (Impianto di Casa del Lupo)	225 *
CUOIODEPUR (Impianto di San Romano)	44*
CONSORZIO DEL TORRENTE PESCIA (Impianto di Veneri)	20*
INTEGRA CONCESSIONI SRL (Impianto di Terrarossa)	150

Tabella 1

\*I quantitativi sono commisurati alla quota percentuale di reflui civili trattati dai singoli impianti così come risultanti dall'Istruttoria per la definizione del costo marginale del servizio fornito ai Gestori del SII nell'ambito di un'attività di common carriage ai sensi del comma 26.3 della delibera AEEGSI 664/2013/R/Idr.

La sottostante tabella definisce le quantità di rifiuti destinate ad essere smaltite presso gli impianti di destinazione finale nel rispetto del principio di prossimità e del principio di massima garanzia della protezione dell'ambiente e della salute pubblica, di cui all'art. 182-bis, comma 1, lettere b) e c) del D.lgs. 152/2006:

Discarica	gestore	t/g	t/mese	Totale 6 mesi
Casa Rota – Terranuova Bracciolini	CSAI	110	2200	13200
Gello – Pontedera	Ecofor Service	110	2200	13200
Cassero- Serravalle Pistoiese	Pistoiambiente	110	2200	13200
Scapigliato – Rosignano Marittimo	Rea Impianti	110	2200	13200

Tabella 2 - Al fine di consentire elasticità gestionale, i quantitativi giornalieri e mensili hanno carattere indicativo ferma restando una programmazione dei conferimenti che assicuri la corretta operatività degli impianti di discarica. Ogni gestore è comunque tenuto ad assicurare le disponibilità totali indicate in tabella.

Le quantità indicate nella tabella sopra emarginata sono da considerarsi nel computo delle quantità annue già autorizzate presso gli impianti di destinazione.

Il conferimento del rifiuto deve avvenire nel rispetto dei criteri di ammissibilità autorizzati alle discariche e secondo le indicazioni del gestore dell'impianto al fine di ridurre il più possibile effetti sulla gestione dell'impianto di discarica e consentire la miglior conduzione del fronte.

Al fine di rendere compatibile il fango ai criteri di ammissibilità alla discarica o comunque di migliorarne le caratteristiche di lavorabilità e ridurre il più possibile eventuali pressioni ambientali legate ad emissioni di maleodoranze durante le fasi di conferimento e lavoro all'impianto di destinazione, sono ricompresi anche i flussi di rifiuti derivanti dal trattamento di stabilizzazione o ricondizionamento effettuato sul fango anche da soggetti terzi nel rispetto dei propri titoli autorizzatori.

Le quantità riportate in tabella 2 indicano le quantità di fango codificato da CER 190805 al netto di aliquote in massa di altri rifiuti e/o leganti impiegati nel processo di trattamento.

Al fine di dare riscontro e tracciabilità del corretto conteggio dei conferimenti alle discariche contingentate nel rispetto della tabella 2 sopra emarginata, i gestori delle discariche devono definire in fase di omologa le quantità di fango effettivamente inviato a smaltimento. Inoltre lo stesso gestore di discarica svolge un monitoraggio giornaliero dei flussi e fornisce una rendicontazione alla Regione Toscana e ARPAT dipartimento competente con cadenza mensile. L'invio della comunicazione deve avvenire entro il giorno 6 del mese successivo rispetto al mese rendicontato.

Il limite di tre mesi previsto dall'articolo 183, lettera bb) punto 2) del d.lgs. n. 152/2006 per il deposito temporaneo, può essere derogato per i rifiuti individuati dal codice 190805 (fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane) prodotti dagli impianti di depurazione dei gestori di cui alla tabella 1, per il periodo di efficacia della presente ordinanza fermo restando il rispetto delle norme di buona tecnica. Il limite temporale del deposito temporaneo, oggetto della deroga, non può comunque superare un anno qualora siano emanate ulteriori reiterate della presente Ordinanza.

Tutti gli impianti presenti sul territorio regionale autorizzati allo stoccaggio (operazione di messa in riserva R13/deposito preliminare D15) e trattamento, sia di recupero sia di smaltimento di cui alle operazioni dell'allegato B e C alla parte IV del D.Lgs 152/2006, devono ritirare rifiuti EER 190805 (fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane) prodotti sul territorio toscano prioritariamente rispetto ai flussi provenienti da impianti fuori regione.

Gli impianti di gestione rifiuti presenti sul territorio regionale autorizzati al trattamento dei fanghi di acque reflue urbane per le operazioni di smaltimento di cui all'allegato B alla parte IV del D.lgs

152/2006 devono dare priorità al ritiro dei rifiuti EER 190805 prodotti dagli impianti dei gestori identificati in tabella 1, qualora gli venga fatta richiesta, al fine di dare attuazione alla presente ordinanza.

-----

Come da prescrizione dell'ARPAT del 3/08/2018, i gestori degli impianti di produzione dei fanghi dovranno ricercare e valutare la possibilità di sottoporre i fanghi a trattamenti, eventualmente anche presso soggetti diversi autorizzati, comunque in grado di migliorarne le caratteristiche in relazione alla stabilità della componente organica, dando conto degli esiti con una relazione a cadenza temporale definita

La relazione dovrà dare atto delle misure che i gestori del SII prevedono di mettere in atto o che hanno attuato con riferimento al trattamento dei fanghi finalizzato alla riduzione degli impatti ambientali. La suddetta relazione dovrà essere trasmessa con cadenza mensile ad ARPAT e Regione Toscana - Direzione ambiente ed Energia.

Come da prescrizione dell'ARPAT, trasmessa con parere del 17/10/2018, la deroga al limite di tre mesi previsto dall'articolo 183, lettera bb) punto 2) del d.lgs. n. 152/2006 per il deposito temporaneo è consentita a condizione che gli spazi disponibili e le modalità di deposito siano tali da non provocare impatti ambientali, sia con riferimento alla gestione delle percolazioni che alle emissioni odorigene.

Come da prescrizione dell'AUSL Toscana Sud-Est del 3/08/2018, riconfermata con parere del 16/10/2018, con riferimento all'impianto di discarica di Terranuova Bracciolini;

- 1) il conferimento dei rifiuti oggetto dell'ordinanza non dovrà causare un peggioramento delle criticità igienico sanitarie attualmente rilevate e percepite dalla popolazione locale;
- 2) devono essere rispettati i criteri di ammissibilità in discarica e devono essere spinte al massimo da parte dei soggetti conferitori le opere di stabilizzazione e ricondizionamento dei fanghi al fine di migliorarne le caratteristiche di lavorabilità e prevenzione della formazione di odori molesti,
- 3) il gestore della discarica deve adottare tutti gli accorgimenti necessari per raggiungere l'obiettivo di cui al punto 1 e fornire ad AUSL Toscana Sud-Est il quadro di dettaglio dei flussi dei fanghi che accedono alla discarica con l'indicazione di quelli sottoposti a stabilizzazione e ricondizionamento.